

STATUTO

BENTU ESTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SINNAI CA PIAZZA SANT'ISIDORO
SN

Numero REA: CA - 279757

Codice fiscale: 03544580925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" A RACCOLTA N° 6752	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Sinnai (CA) una Società Cooperativa	
	Sociale di tipo "B" con la denominazione "BENTU ESTU SOCIETÀ	
	COOPERATIVA SOCIALE " .	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
	La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo	
	indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	Essa aderisce all'A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE	
	ITALIANE.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 2	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui	
	fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle	
	previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di Società a responsabilità	
	limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.	
	Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo	
	2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di	

	soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata,	
	senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla	
	normativa in essere per le Società per azioni, in quanto compatibile.	
	SCOPO SOCIALE	
	ARTICOLO 3	
	La Società ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con	
	particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi	
	del 1° comma lettera b) dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge dell' 8	
	novembre 1991 n° 381.	
	In questo quadro, la Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità	
	senza finalità speculative, si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, con particolare riferimento a minori con criticità familiari, madri	
	con figli, detenuti ed ex detenuti ammessi alle misure alternative al carcere,	
	invalidi civili e psichici, immigrati, extracomunitari, tossicodipendenti ed	
	alcolisti.	
	A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto le seguenti attività:	
	- produzione di birra e imbottigliamento, acquisto, costruzione, ampliamento e/o	
	ristrutturazione, nonché gestione, sia in proprio che in affitto, di aziende, e/o in	
	qualunque forma, di laboratori artigiani e non, per la fabbricazione di liquori	
	aventi prevalentemente, ma non solo, lo scopo di valorizzare le risorse agricole	
	locali (mirto, agrumi, ecc...), a tal fine potrà allestire proprie strutture di vendita	

	diretta, anche al dettaglio, finalizzate alla vendita della propria produzione e non;	
	la coltivazione in pieno campo ed in serra di ortofrutticoli, spezie, piante	
	aromatiche e farmaceutiche, di alberi da frutta, la prestazione di ogni tipo di	
	servizio per l'agricoltura quali: l'aratura, la potatura, le lavorazioni intermedie, la	
	raccolta, la manipolazione ed confezionamento di prodotti alimentari,	
	l'esecuzione di trattamenti fito-sanitari; il commercio, sia al dettaglio, che	
	all'ingrosso di prodotti dell'agricoltura e di prodotti alimentari tipici della	
	Sardegna, nonché la cura e valorizzazione del prodotto agro-alimentare sardo,	
	attuare anche attraverso la creazione di marchi di prodotto e di territorio;	
	l'organizzazione ed allestimento di congressi, convegni e seminari, di spazi ed	
	eventi espositivi e culturali, di spettacoli e manifestazioni, di sagre, di mostre e	
	gestione di musei, nonché di tutte le attività ad essi collegate; la gestione di	
	mense, catering, banqueting, preparazione e distribuzione pasti e gestione di	
	pubblici servizi ed esercizi, sia in sede fissa che ambulante, come bar, ristoranti,	
	pizzerie, discoteche, ostelli, alberghi, hotels, pensioni, complessi ad indirizzo	
	turistico e residenziale, villaggi turistici, case vacanza, centri sportivi, piscine e	
	parchi acquatici, strutture di turismo rurale, chioschi, punti di ristoro,	
	stabilimenti balneari, servizi di spiaggia, aree verdi attrezzate, bagni pubblici,	
	parchi e giardini, bed & breakfast, agriturismo, campeggi, parcheggi custoditi e	
	non, aree di sosta, dedicando particolare attenzione all'accoglienza dei familiari	
	dei soggetti svantaggiati impegnati nei percorsi di reinserimento, nonché la	
	prestazione di tutti i servizi a dette strutture collegati o complementari; servizi di	
	ausilio e supporto alla balneazione, servizio di salvamento in mare ed in piscina,	
	noleggio di attrezzatura da spiaggia, di attrezzature sportive, di natanti ed	
	imbarcazioni di ogni genere e tipo, di moto d'acqua, di autoveicoli, cicli e	

	motocicli, servizio di trasporto di persone e di cose, per conto proprio, e per	
	conto terzi, noleggio di autoveicoli, con o senza autista, noleggio di cicli e	
	motocicli, prestazione di servizi di facchinaggio, custodia e portierato; servizi di	
	pulizia, di edifici a qualunque destinazione d'uso, compresi i cimiteri,	
	manutenzione di verde pubblico ed arredo urbano, di parchi e giardini, sia	
	pubblici che privati, servizi cimiteriali; manutenzione ed esecuzione di lavori	
	edili in genere.	
	Le attività sociali sopra elencate possono essere realizzate anche attraverso	
	l'esecuzione di programmi specifici promossi da strutture private o da enti	
	pubblici e finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo di	
	persone svantaggiate come definite dalle norme regionali, nazionali e	
	comunitarie.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà:	
	- acquistare o prendere in affitto tutte le attrezzature utili e/o necessarie a	
	garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per qualità e prezzo;	
	- acquistare, costruire o affittare immobili adeguati alla propria attività sociale ed	
	economica.	
	La cooperativa potrà, inoltre, partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse	
	similari.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, la società si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.	

	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la società potrà	
	stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, per la raccolta di	
	prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483	
	del codice civile e dell'articolo 111- <i>octies</i> delle disposizioni attuative.	
	La società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545- <i>septies</i> del codice civile, ad un	
	Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle	
	sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed	
	immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo	
	scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad	
	associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in	
	accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità	
	statutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	

	società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;	
	c) potrà emettere strumenti finanziari con delibera dell'assemblea ai sensi e nei	
	limiti dell'Art. 2526 del codice civile.	
	SOCI	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che	
	abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del	
	14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	Possono essere soci le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge dell'	
	8 novembre 1991 n. 381.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico	
	e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, svolgendo	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa	
	stessa.	
	Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché	

	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Possono essere ammessi come soci – lavoratori elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Possono essere soci della Cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti	
	professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con	
	le modalità previste in materia dalla legge.	
	In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi	
	anche soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della Cooperativa.	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI	
	ARTICOLO 5	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo	
	Amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e	
	codice fiscale;	
	b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto della Cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché	
	il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà	

	comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio	
	sovventore;	
	e) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato	
	dall'assemblea dei soci.	
	Le persone giuridiche dovranno indicare nella domanda:	
	a) la denominazione sociale, sede legale, indirizzo, e produrre, a corredo della	
	stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della	
	deliberazione assunta dall'organo sociale competente;	
	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	
	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci – lavoratori,	
	a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	ARTICOLO 6	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	

	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo	
	Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea	
	stessa.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della Società	
	aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori,	
	con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il	
	tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui	
	al successivo articolo 8.	
	ARTICOLO 7	

	I soci - lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	REGOLAMENTI	
	ARTICOLO 8	
	I rapporti tra la Società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	Società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori,	
	alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo,	
	secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001 n. 142 e	
	successive modificazioni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di	
	un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed	

	amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se	
	nominato.	
	La Società adotta, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10	
	del presente statuto.	
	I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Le previsioni del presente articolo non si applicano ai soci sovventori e volontari.	
	DIRITTI DEI SOCI	
	ARTICOLO 9	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI	
	ARTICOLO 10	
	L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui al superiore comma 1 , lettera a), l'Organo Amministrativo può	
	ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	

	periodo, della Cooperativa.	
	Nel caso di cui al superiore comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può	
	ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con	
	quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che	
	comunque non può superare il termine di cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima	
	stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di	
	voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	

	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo	
	Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione	
	in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal	
	presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.	
	RECESSO E DECADENZA	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato	
	per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di	
	recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della	
	Società.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato	
	secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, salvo diversa e	
	motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:	
	- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di	
	lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi	
	altro rapporto di lavoro;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo	
	oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:	
	a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società,	
	oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	

	precedente art. 4, senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti	
	previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti	
	a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	Cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato,	
	a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga	
	inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato.	
	Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore Unico,	
	la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente statuto, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla	
	deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, a far data dalla comunicazione	
	del provvedimento di esclusione.	

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI		
ARTICOLO 13		
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
ARTICOLO 14		
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies	
	del codice civile.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali,	
	può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.	
	In ogni caso, fin quando la Cooperativa conserva la qualità di Cooperativa a	

	mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal	
	presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare	
	nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di	
	pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.	
	Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla	
	liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella	
	misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 16	
	Il patrimonio della Società é costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato:	
	1. - da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero);	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna	
	del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con	
	le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli	

	eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del	
	presente statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;	
	f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili	
	riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore né	
	superiore ai limiti consentiti dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE	
	ARTICOLO 17	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la	
	Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa ha l'obbligo di	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente	
	statuto.	
	ARTICOLO 18	
	Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a	
	rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali	
	sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli	
	2423 e seguenti del codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta	
	giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo	
	segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della	
	dilazione.	
	L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano	
	nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.	

	2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già	
	previsto dall'articolo 5 del presente statuto.	
	RISTORNI	
	ARTICOLO 20	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo,	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può	
	deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate	
	o ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni	
	attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga	
	a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	ARTICOLO 21	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel	

	rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e	
	versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea,	
	comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo quando la Cooperativa conservi i requisiti di	
	Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile ;	
	d) ai soci sovventori, ai quali è garantito un tasso di remunerazione maggiorato	
	del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori e	
	ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a	
	loro riservate;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) a fini mutualistici.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi	
	di riserva.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	

	c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.	
	a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del	
	successivo articolo 28, con avviso da affiggersi nei locali della sede della	
	Cooperativa e con lettera consegnata a mano, o comunque trasmessa tramite	
	servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax, o posta elettronica o con altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco	
	delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora	
	della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo	
	la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al	
	domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o	
	più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e	
	comunque entro venti giorni dalla richiesta.	
	In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la	
	ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;	

	b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando	
	imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti l'Organo	
	Amministrativo;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della Società e, conseguentemente, la nomina dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	j) deliberare, se nel caso, un piano di avviamento aziendale, all'occorrenza, un	
	piano di crisi aziendale, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'	
	articolo 6 della Legge n. 142/2001, nonché, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, il programma di mobilità;	
	k) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari.	
	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà	
	lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	ARTICOLO 24	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano	
	presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	

	Soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della Società, sia in	
	prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	ARTICOLO 25	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre	
	mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci	
	mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.	
	Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante	
	dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la	
	Società aderisce.	
	ARTICOLO 26	
	L'Assemblea é presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente,	

	o dall'Amministratore Unico; in loro assenza, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo	
	svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle	
	Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.	
	b) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 27	
	L'Amministrazione della Società è affidata, secondo determinazione	
	dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di	
	Amministrazione o ad un Amministratore Unico.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano	
	in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione,	
	valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice	
	civile.	
	In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre	

	costituita da soci operatori.	
	ARTICOLO 28	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.	
	In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da 2 (due) ad un	
	massimo di 9 (nove) consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci	
	operatori.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte	
	consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice	
	dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a	
	norma dell'articolo 2386 del Cod. Civile.	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti	
	dall'Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione nell'ambito della stessa	
	categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la	
	maggioranza degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione,	
	in tal caso quelli rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza	
	l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i	
	Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al	
	Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata	
	dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 30

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque

	rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per	
	disposizione del presente statuto, sono demandati all' esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della Cooperativa	
	a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui	
	azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475 quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli	
	argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione in altra Società.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore	
	e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 31	
	La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi	
	previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore Unico.	

	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica	
	amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di	
	ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi	
	mandati e procure.	
	In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in	
	assenza di questo e, nel caso l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un	
	Amministrazione Unico, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio	
	designato dall'Assemblea.	
	c) COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 32	
	Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i presupposti di legge di	
	cui all'articolo 2543 primo comma del codice civile, si compone di 3 membri	
	effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il	
	Presidente del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta	

	la durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio	
	Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle	
	Società per azioni.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 33	
	Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti	
	approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra	
	soci, e tra soci e la Società, saranno deferite al giudizio decisorio di un Arbitro,	
	nominato da un terzo estraneo alla Società, scelto di comune accordo tra tutte le	
	parti in causa, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo alla	
	Società, scelto dal presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più	
	diligente.	
	Il terzo dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro, a pena di decadenza	
	dall'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra,	
	comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina dell'Arbitro avverrà a	
	cura del presidente del tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti,	
	essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento	

	dell'accettazione del relativo incarico.	
	La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	L'Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della Cooperativa.	
	L'Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto determinando	
	altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti in causa.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	ARTICOLO 34	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	
	sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	Sino a quando la Società conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità	
	prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto	
	divieto:	
	a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione.	
	Qualora la Cooperativa assuma le caratteristiche di Cooperativa a mutualità non	
	prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e	
	secondo le modalità previste dall'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può	
	essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della Società, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, ai sensi dell'articolo	
	2545-duodecies del codice civile, l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	FIRMATO:	
	AURIEMMA FABRIZIO	
	LIGAS MARIA ELENA	
	DEIANA EMANUELE	
	AVV. STEFANO CASTI NOTAIO IN CAGLIARI	
	Io sottoscritto dott. STEFANO CASTI, notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su	
	supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi	
	dell'art. 22 comm 1, 2 e 3 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro	
	Imprese.	